

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3359

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SISTO, ALLEGRI, BALDI, de STASIO, TRAVERSA, AMADEO,  
BOTTA, BIMA, MAGGIONI, BOTTARI, ALLOCCA, BALASSO,  
GIRAUDI, MIROGLIO, BOFFARDI INES, CATTANELI, STELLA,  
GIORDANO, SCIANATICO, SAVIO EMANUELA**

*Presentata il 5 maggio 1971*

Promozione in soprannumero dei direttori di sezione  
e qualifiche equiparate, tali al 30 giugno 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, con legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, ha, fra l'altro, riconosciuto la necessità che vengano adottati i dovuti provvedimenti atti ad agevolare « l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione ».

Pertanto, in armonia a quanto sancito dalla predetta legge, ed in analogia ai provvedimenti adottati con legge 13 ottobre 1969, n. 691, ci permettiamo di sottoporre alla vostra cortese e benevola attenzione, per l'approvazione, la qui unita proposta di legge, intesa a sbloccare la penosa ed inammissibile situazione degli anziani direttori di sezione che, dopo tanti anni, per mancanza di posti, sono sempre ancorati alla stessa qualifica, senza poter ancora intravedere alcuna ragionevole ed umana possibilità di avanzamento.

Dopo la promozione a ruolo aperto per i consiglieri, con la conseguente ricostruzione della carriera, dopo la redistribuzione dei posti, per le singole qualifiche delle carriere non direttive, con la relativa prima applicazione volta a « facilitare l'accesso al grado

superiore », riteniamo che per l'avanzamento degli anzidetti direttori, tanto provati da amarezze e delusioni, si renda più che mai opportuna l'emanazione del provvedimento invocato, ispirato da principi di equità e di giustizia.

Le promozioni in soprannumero sono ampiamente attuate nella carriera della magistratura e della Corte dei conti; di promozioni in soprannumero si parla, in alcuni casi, anche nei recenti provvedimenti delegati, e quindi riteniamo che nessun ostacolo possa frapporsi alla adozione del provvedimento in esame, tanto più che non comporterà, in via di massima, alcun aggravio di spesa, atteso che i direttori di sezione promovibili, per effetto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, hanno già conseguito, ed in molti casi superato, lo stipendio iniziale della qualifica superiore.

Onorevoli colleghi, ci auguriamo che vorrete prendere nella dovuta considerazione la soluzione prospettata e, pertanto, dare la vostra adesione all'approvazione di questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al personale direttivo delle amministrazioni dello Stato in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data già rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è conferita, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito nella qualifica stessa, la promozione in soprannumero a direttore di divisione, mediante scrutinio per merito comparativo.

### ART. 2.

L'anzianità eccedente, rispetto a quella su richiesta di otto anni di permanenza nella qualifica di direttore di sezione, è valutata nella qualifica di direttore di divisione agli effetti dell'attribuzione della seconda classe di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

### ART. 3.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano o con la promozione a qualifica superiore.

In corrispondenza dei soprannumeri succitati sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

### ART. 4.

Alla spesa derivante dalla predetta norma si farà fronte con le economie provenienti dal riassorbimento degli scatti retroattivi e convenzionali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e, per l'eventuale eccedenza, con le ordinarie disponibilità sui competenti capitoli di spesa delle singole Amministrazioni.